

Nota tecnica**Oggetto: Rilievi del Collegio dei Revisori dei Conti al Conto consuntivo dell'esercizio 2018.**

L'8 maggio 2019, con delibera n. 20.923, la Commissione ha approvato con modifiche il Conto consuntivo dell'esercizio 2018.

Il successivo 17 maggio è stata data informativa ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti dell'intervenuta approvazione con modifiche del Conto consuntivo, ed in particolare del trattamento contabile dell'impegno assunto a fine esercizio 2018 dalla Commissione di rimborsare ai soggetti vigilati le contribuzioni versate in eccedenza.

Il Collegio dei Revisori, preso atto di quanto rappresentato, ha osservato che *“la procedura contabile, ancorché non determini alcun pregiudizio all'istituto e ai terzi, non risulta conforme al codice civile e ai principi contabili nazionali in quanto l'utile d'esercizio deve essere contabilizzato ad incremento del patrimonio netto, riportato nello stato patrimoniale”*.

In particolare è stata evidenziata la non conformità del bilancio al principio della competenza di cui all'art. 2423-bis, comma 1, punto 3) del Codice civile e con quanto indicato nei principi contabili n. 11 (Finalità e postulati del bilancio di esercizio) e 18 (Ratei e risconti) elaborati dall'Organismo italiano di contabilità;

L'art. 2423-bis, comma 1, punto 3), dispone che *“si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento”*.

Il bilancio approvato è in linea con tale disposizione in quanto la quota parte delle entrate contributive realizzate nell'esercizio, in eccedenza rispetto alle effettive occorrenze, è stata contabilizzata tra i ricavi dell'anno. Tali maggiori entrate, essendo state successivamente portate a diretta riduzione del Regime contributivo 2019, sono state registrate nello Stato patrimoniale tra i risconti passivi e considerate un anticipo dei ricavi dell'esercizio successivo.

Il principio contabile n. 11, paragrafo 29, emanato dell'Organismo italiano di contabilità indica che *“L'articolo 2423-bis, comma 1, n. 3, del codice civile prevede che si debba tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento. La competenza è il criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato d'esercizio”*.

Il Risconto all'esercizio successivo delle entrate contributive da restituire al mercato trova appunto fondamento nella necessità di rispettare il criterio temporale della competenza. La Commissione, infatti, ha in concreto assunto l'impegno diminuire le tariffe contributive dell'anno successivo in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2019 e del Regime contributivo dello stesso anno. Il Collegio dei Revisori dei conti, nella propria relazione al Bilancio di previsione per l'esercizio 2019, resa il 27 dicembre 2018, nell'esprimere il proprio parere favorevole ha preso atto che *“l'Avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2018 è stato integralmente utilizzato per il finanziamento della spesa prevista per il 2019”*.

Il principio contabile n. 18, paragrafo 6, emanato dell'Organismo italiano di contabilità, nella definizione dei ratei e risconti indica che *“I risconti passivi rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei proventi rinviata ad uno o più esercizi successivi.”*

La procedura contabile di Risconto delle entrate rinviate all'esercizio successivo a copertura dei costi di gestione 2019 trova fondamento in tale principio contabile.

Peraltro, i principi contabili richiamati dal Collegio dei revisori (n. 11 e n. 18), secondo quanto indicato dallo stesso Organismo italiano di contabilità, *“si applicano alla generalità delle imprese, e pertanto non solo a quelle destinatarie della IV Direttiva e della VII Direttiva CEE ma anche a quelle destinatarie di specifiche disposizioni di legge (p.e. banche, assicurazioni, società finanziarie ecc.)”*. Di tal ch  detti postulati non risulterebbero essere direttamente applicabili alla CONSOB, ma possono costituire esclusivamente un mero riferimento per operare scelte contabili corrette.

Fermo restando quanto sopra riportato, si rappresenta che l'art. 1, comma 7, della legge 7 giugno 1974, n. 216, con la quale   stata istituita la CONSOB, prevede che l'Istituto abbia una gestione contabile finanziaria svolta in base al bilancio di previsione ed al rendiconto finanziario, il cui contenuto e struttura sono stabiliti con proprio regolamento.

Il Regolamento per l'amministrazione e contabilit  (delibera n. 18540 del 24 aprile 2013) prevede che la gestione contabile delle entrate e delle spese sia disciplinata sulla base delle fasi in cui   articolata la gestione delle pubbliche amministrazioni (Accertamento ed Incasso per le entrate, Impegno, Liquidazione, Ordinazione e Pagamento per le spese). Lo stesso Regolamento prevede, inoltre, che il bilancio di previsione e il rendiconto finanziario siano integrati con la rilevazione degli accadimenti economico patrimoniali.

Tale previsione regolamentare, seppur non contemplata dalla legge istitutiva,   stata introdotta in quanto ritenuta utile a fini gestionali e conoscitivi, non avendo l'Istituto la finalit  di perseguire l'utile di esercizio e non essendo detta rilevazione necessaria ai fini del pagamento delle imposte.

Nel corso degli ultimi anni la Commissione ha introdotto nello schema di rendicontazione annuale il Conto economico e lo Stato patrimoniale, ispirati agli artt. 2424 e 2425 del Codice civile ed ai principi contabili applicabili alle Pubbliche amministrazioni.

La scrittura contabile del Risconto dei proventi destinati al finanziamento dei costi 2019 deve, pertanto, essere inquadrata alla luce delle specificità dell'Istituto ed in particolare dei vincoli rivenienti dal sistema di finanziamento, interamente a carico del mercato.

Le entrate contributive, infatti, data anche la natura para tributaria delle stesse, non possono essere in alcun modo considerate alla stregua dei proventi di un'attività imprenditoriale, ma rappresentano il contributo versato dai soggetti vigilati per la copertura dei costi di funzionamento dell'Autorità. La scelta di allocare le somme eccedenti tra i Risconti passivi dello Stato patrimoniale, pareggiando in tal modo i ricavi ed i costi dell'esercizio, è sembrata essere la scelta più rispondente alla sostanza economica del bilancio⁽¹⁾. La CONSOB, infatti, a fine esercizio non disponeva di un utile della gestione da utilizzare per specifiche attività, ovvero da accantonare a riserva, ma aveva già destinato tali risorse riducendo le proprie tariffe contributive da versare per il 2019.

⁽¹⁾ cfr. il principio della rappresentazione sostanziale di cui all'OIC 11 ed all'art. 2423-bis, 1-bis1 c.c., secondo cui *“la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”*.